

STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE
PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE
"CENTRO EUROPEO
DI STUDI SU MITO E SIMBOLO"

Art. 1

È istituito nell'Università di Messina, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Ateneo, il Centro denominato "**Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo**".

Il Centro persegue il fine istituzionale di promuovere, organizzare, coordinare e svolgere attività di ricerca, di formazione scientifica e di consulenza, nell'ambito dei fenomeni, delle dinamiche e dei comportamenti che coinvolgono le dimensioni simboliche, avendo anche particolare attenzione alle connessioni ed interdipendenze tra campi di studio scientifico-naturalistico e scienze della cultura.

In particolare l'attività del Centro si effettuerà mediante:

- a. l'attività di ricerca e d'analisi, l'approfondimento teorico e metodologico;
- b. la raccolta di materiale bibliografico, documentario, strumentale, multimediale, per la realizzazione di un fondo a disposizione di enti e di singoli studiosi.
- c. l'organizzazione di conferenze, di convegni, masters, corsi specialistici sia di formazione scientifica che di aggiornamento o di carattere meramente didattico, nonché di perfezionamento post-universitario;
- d. la diffusione sia a mezzo stampa sia tramite altri supporti tecnici di materiali attinenti i fini del Centro;
- e. l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini istituzionali.
- f. il Centro, inoltre, si propone come punto di riferimento e di convergenze di interessi scientifico-culturali per altri enti pubblici e privati che coltivino studi ed attività nel campo della simbolica;

Gli anzidetti fini possono essere perseguiti anche in collaborazione con Università o Facoltà universitarie, Istituti, Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Istituzioni pubbliche o Enti privati, nazionali o internazionali interessati, come pure con singoli studiosi qualificati.

Art. 2

Afferiscono al Centro i docenti, i ricercatori ed i cultori delle tematiche in oggetto, la cui esperienza sia comprovata da ricerche pubblicate o dai corsi di insegnamento universitario svolti, o attestata da uno o più membri del Comitato Scientifico o dal Consiglio direttivo. L'afferenza è dichiarata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, previa accettazione di domanda da parte dell'interessato.

All'atto costitutivo del Centro sono considerati afferenti di diritto i suoi promotori.

La partecipazione al Centro non pregiudica l'afferenza dei docenti ai Dipartimenti di appartenenza.

Art. 3

Sono organi del Centro:

- il Comitato Scientifico
- il Consiglio direttivo;
- il Direttore.

Il Direttore e i componenti del Consiglio Direttivo devono essere individuati tra studiosi riconosciuti dalla comunità scientifica come esperti qualificati nell'ambito degli studi di simbolica.

Art. 4

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di affermata esperienza scientifica nell'ambito degli studi di simbolica. Ne sono membri coloro che accettano di farne parte su designazione all'unanimità del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha funzione di autorità e di collegamento altamente qualificato con altri enti ed organismi che svolgono attività nel campo della simbolica.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza nomina tra i membri del Comitato un Presidente, che può presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

Salvo casi di provata indegnità, i membri del Comitato Scientifico rimangono in carica a tempo indeterminato. Il Presidente può essere sostituito in qualsiasi momento.

Art. 5

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri che sono eletti a maggioranza dagli afferenti al Centro nella prima seduta utile.

L'elettorato passivo spetta agli afferenti che risultino titolari di corso o professori fuori ruolo e emeriti presso l'Ateneo di Messina.

Sono funzioni del Consiglio:

- deliberare le iniziative del Centro, avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, del parere del Comitato Scientifico o di suoi singoli membri;
- approvare le richieste di finanziamento e di personale per la realizzazione delle finalità del Centro;
- relazionare annualmente sulle attività didattiche e di ricerca al Rettore;
- deliberare la partecipazione ad Istituti, Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Sezioni ed altre strutture speciali dell'Università e ad Enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- deliberare sulle domande di afferenza alla struttura (ferma restando l'afferenza dei docenti ai Dipartimenti di origine);
- esercitare ogni altra funzione che lo statuto o i regolamenti universitari gli attribuiscono.

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Direttore almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

Le adunanze sono valide se convocate per lettera, fax ed in caso di urgenza anche per telefono, con preavviso di tre giorni, e se è presente la maggioranza dei membri effettivi. Di ogni adunanza viene redatto verbale in apposito registro.

Art. 6

Il Consiglio direttivo del Centro ha la durata di un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Direttore, che rimane in carica un triennio e può essere successivamente rieletto.

Il Direttore:

- svolge funzioni di coordinatore e di rappresentante legale della Scuola, salve le competenze del Rettore e dell'Amministrazione;
- è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale;
- dispone dell'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi della Scuola;
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio;
- tiene i rapporti con gli organi accademici;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- può presentare domande di ricerca e richieste di contributi in nome e per conto del Centro;
- gestisce la destinazione dei contributi per attività di ricerca e formazione, per organizzazione di convegni, seminari ed altre manifestazioni culturali;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute in quanto necessarie al funzionamento del Centro.

Il Direttore può adottare motivate delibere d'urgenza anche relative a materie di competenza del Consiglio. Tali delibere saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 7

Il Centro dispone di fondi derivanti dalla dotazione annua assegnata dall'Università, dai finanziamenti concessi da Organismi ed Istituzioni comunitarie, nonché da quelli a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di ricerca e di formazione, o derivanti da eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Università, del MURST o da elargizioni di altri Enti pubblici o privati.

Per lo svolgimento dei programmi di ricerca e di formazione e/o di studi, previa autorizzazione del Consiglio, il Centro può avvalersi della collaborazione di esperti anche esterni.

Art. 8

Il Centro rilascia attestati di frequenza e/o profitto, con l'indicazione delle attività svolte, a coloro che partecipano ai corsi ed alle iniziative gestite del Centro stesso.

A coloro che si iscrivono ai corsi o fruiscono delle iniziative del Centro può essere richiesto il pagamento di un contributo la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio.

Art. 9

Il Centro ha sede presso locali messi a disposizione dall'Ateneo.

Art. 10

Le eventuali modifiche al presente Statuto verranno adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e saranno disposte con decreto rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico.